

ALLEGATO A

Modifiche al Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione P.G. n. 1579/2012

Art. 1

(Modifiche all'art. 3)

All'art. 3 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 3 Interpello 1. Il diritto di interpello - disciplinato a livello legislativo dall'art.11 della L.212/2000 - trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. 2. I soggetti legittimati - così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15- possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della L.212/21000 . 3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.	Art. 3 Interpello 1. Il diritto di interpello - disciplinato a livello legislativo dall'art.11 della L.212/2000 - trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. 2. I soggetti legittimati - così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15- possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della L.212/2000 . 3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 2

(Modifiche all'art. 11 bis)

All'art. 11 bis del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art.11bis Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese 1. Il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti nel limite dei 5 anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art.1 comma 161 e 164 della Legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali. 2. Restano comunque a carico del contribuente - nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omissso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita denuncia o altra documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi amministrativi sostenuti dal Comune, quantificabili forfettariamente ed in modo omnicomprensivo nella misura del 10% del tributo oggetto di riscossione coattiva (fino ad un massimo di euro 500), oltre alle spese di notifica e compenso di riscossione. 3. Le spese di notifica ed i compensi relativi alle procedure di riscossione rimangono a carico del contribuente anche in caso di tardivo versamento dell'intero importo a debito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.	Art.11bis Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese 1. Il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti nel limite dei 5 anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art.1 comma 161 e 164 della Legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali. 2. Restano comunque a carico del contribuente - nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omissso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita denuncia o altra documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. 3. I costi e le spese di cui al comma 2 rimangono a carico del debitore anche in caso di tardivo versamento oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune.

4. In caso di istanza di autotutela presentata avverso un atto impositivo entro il relativo termine di impugnazione, un'eventuale rettifica disposta a termine spirato non impedisce l'abbattimento delle sanzioni ad 1/3 riconoscibile sulla base del disposto dell'art.2 quater commi 1sexies e 1septies del D.L.564/94; ai sensi dell'art.2quater comma 1 octies del medesimo D.L.564/94 resta comunque esclusa l'autonoma impugnabilità dell'atto di rettifica.	4. In caso di istanza di autotutela presentata avverso un atto impositivo entro il relativo termine di impugnazione, un'eventuale rettifica disposta a termine spirato non impedisce l'abbattimento delle sanzioni ad 1/3 riconoscibile sulla base del disposto dell'art.2 quater commi 1sexies e 1septies del D.L.564/94; ai sensi dell'art.2quater comma 1 octies del medesimo D.L.564/94 resta comunque esclusa l'autonoma impugnabilità dell'atto di rettifica.
---	---

Art. 3

(Modifiche all'art. 13)

All'art. 13 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto</p> <p>1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.</p> <p>2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.</p> <p>3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.</p> <p>4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.</p> <p>5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.</p>	<p>Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto</p> <p>1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.</p> <p>2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti per omessa o infedele denuncia e non si estende agli accertamenti esecutivi per omesso o parziale pagamento conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.</p> <p>3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.</p> <p>4. In sede di contraddittorio le valutazioni dell'ufficio devono fondarsi su tre criteri specifici: grado di sostenibilità della pretesa, eventuale incertezza delle questioni controverse e principio di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.</p>

Art. 4

(Modifiche all'art. 15)

All'art. 15 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio</p> <p>1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p> <p>2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.</p> <p>3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.</p> <p>4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.</p> <p>5. Analogamente a quanto previsto per la procedura di accertamento con adesione su istanza diparte, anche il procedimento su istanza d'ufficio – in caso di riscontro positivo all'invito a comparire- potrà avere durata massima di 90 giorni decorrenti dalla qui proposta data di prima comparizione</p>	<p>Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio</p> <p>1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p> <p>2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.</p> <p>3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.</p> <p>4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.</p> <p>5. Analogamente a quanto previsto per la procedura di accertamento con adesione su istanza diparte, anche il procedimento su istanza d'ufficio – in caso di riscontro positivo all'invito a comparire- potrà avere durata massima di 90 giorni decorrenti dalla qui proposta data di prima comparizione</p> <p>6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 3bis del D.Lgs.218/97, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. Ai sensi dell'art. 4-octies comma 2 del D.L.34/19, convertito con modificazioni dalla L.58/19, tale proroga automatica si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.</p>
---	--

All'art. 18 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 18 Atto di accertamento con adesione</p> <p>1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.</p> <p>2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.</p>	<p>Art. 18 Atto di accertamento con adesione</p> <p>1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo.</p> <p>2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.</p>

Art. 6
(Modifiche all'art. 19)

All'art. 19 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 19 Perfezionamento della definizione</p> <p>1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.</p> <p>2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.</p> <p>3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 2582 euro nel rispetto dei requisiti e della procedura delineata dal regolamento comunale sulle rateizzazioni (PG 2009/2012).</p>	<p>Art. 19 Perfezionamento della definizione</p> <p>1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.</p> <p>2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione</p> <p>3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 5.000 euro nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel Regolamento comunale sulle rateizzazioni (PG 2009/2012).</p>

Art. 7
(Modifiche all'art. 24)

All'art. 24 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 24 Determinazione dell'entità delle sanzioni 1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso: a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Art. 24 Determinazione dell'entità delle sanzioni 1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso: a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
VIOLAZIONI	VIOLAZIONI

omessa presentazione della dichiarazione	150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Euro 258
b) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	
VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51
denuncia originaria o di variazione infedele	75% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa	Euro 258
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	Euro 258
c) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	
VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti	euro 258

omessa presentazione della dichiarazione	150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Euro 258
b) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	
VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51
denuncia originaria o di variazione infedele	75% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa	Euro 258
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	Euro 258
c) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	
VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti	euro 258

sull'ammontare della imposta		sull'ammontare della imposta	
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	euro 258	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	euro 258
d) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art.14 D.L.201/11)		d) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art.14 D.L.201/11)	
VIOLAZIONI	SANZIONE	VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50	omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50
denuncia originaria o di variazione infedele	75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50.	denuncia originaria o di variazione infedele	75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50.
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.14 comma 37 D.L.201/11 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso	Euro 258	Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.14 comma 37 D.L.201/11 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso	Euro 258
e) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- art.8 e 9 D.Lgs.23/11 e art.13 D.L.201/11		e) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- art.8 e 9 D.Lgs.23/11 e art.13 D.L.201/11	
VIOLAZIONI	SANZIONI	VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51	omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta	dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta	euro 258	errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta	euro 258
mancata esibizione o trasmissione di atti e	euro 258	mancata esibizione o trasmissione di atti e	euro 258

documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele		documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	
f) I.U.C.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), I.U.C.-TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) E I.U.C.- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - art.1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii.		f) I.U.C.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) E I.U.C.- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - art.1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii.	
VIOLAZIONI	SANZIONI	VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione	150% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50	omessa presentazione della dichiarazione	150% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50	dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L.147/13, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso	euro 500	Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L.147/13, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso	euro 500
		g) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DI CUI ALL'ART.1 COMMI 738 E SS. LEGGE 160/2019 (per le sanzioni: comma 775)	
		VIOLAZIONI	SANZIONI
		omessa presentazione della dichiarazione	150% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50
		dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50
		Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario	euro 500
		Risposta tardiva (oltre 60 giorni dalla notifica) al questionario	euro 200

Art. 8
(Modifiche all'art. 25)

All'art. 25 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art.25 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento</p> <p>1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per ICI (art.12 D.L.gs.504/92), TARSU (art.76 D.Lgs.507/93) e Pubblicità (art.23 D.Lgs.507/93), oltre che per IMU, TARI e TASI ai sensi dell'art.1 comma 699 L.147/2013 - se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare -entro il termine per la proposizione del ricorso- le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.</p>	<p>Art.25 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento</p> <p>1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per ICI (art.12 D.L.gs.504/92), TARSU (art.76 D.Lgs.507/93) e Pubblicità (art.23 D.Lgs.507/93), oltre che per IMU, TARI e TASI ai sensi dell'art.1 comma 699 L.147/2013 e dal 01/01/2020 della nuova IMU disciplinata dall'art.1 commi 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare - entro il termine per la proposizione del ricorso - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.</p>

Art. 9
(Modifiche all'art. 29)

All'art. 29 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 29 Adempimento spontaneo tardivo</p> <p>1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, anche se per una diversa annualità, oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.</p>	<p>Art. 29 Adempimento spontaneo tardivo</p> <p>1. Allo scopo di incentivare l'adempimento spontaneo tardivo nei casi di omessa dichiarazione oltre i limiti temporali stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera c del D.Lgs.472/97, la sanzione è ridotta al 30% del minimo edittale se il contribuente presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, anche se per una diversa annualità, oppure siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.</p>

Art. 10
(Modifiche all'art. 31)

All'art. 31 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 31 Determinazione dell'entità degli interessi tributari</p> <p>1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale, in attesa dell'emanazione del D.M. di cui all'art.13 comma 2 del D.Lgs.159/15 sul “tasso unico” (di cui al medesimo art.13 comma 1).</p> <p>2. La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01 gennaio 2007</p>	<p>Art. 31 Determinazione dell'entità degli interessi tributari</p> <p>1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale, in attesa dell'emanazione del D.M. di cui all'art.13 comma 2 del D.Lgs.159/15 sul “tasso unico” (di cui al medesimo art.13 comma 1).</p> <p>2. Abrogato.</p>

Art. 11
(Modifiche all'art. 32)

All'art. 32 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art.32 Spese di notifica e di spedizione postale</p> <p>1. E' determinato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali e di sollecito (di cui all'art.36 del regolamento COSAP) relativi al canone di occupazione suolo pubblico. Conseguentemente a decorrere dal 01/01/2012 si intendono superate le previgenti disposizioni normative in tema di spese di notifica per gli accertamenti per omessa o infedele denuncia TARSU (di cui alla delibera PG 214410/05, richiamata dalla delibera PG 229806/2011) e ICI (di cui alla delibera PG.122808/2002).</p> <p>2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, resta invece confermato l'importo di 10,00 euro –anch'esso previsto dalla delibera PG 229806/2011 - a carico del contribuente a titolo di recupero spese di emissione e notifica dell'eventuale avviso di accertamento TARSU e T.A.R.E.S. per parziale o omesso versamento (sollecito).</p> <p>3. Il costo della spedizione postale dei prospetti agevolativi del versamento dei tributi locali e degli eventuali moduli di pagamento precompilati è stimato in euro 0,80 per ogni atto emesso e addebitato al destinatario; detto costo non viene addebitato ai contribuenti che comunichino al Comune – con le previste modalità - un valido indirizzo di posta elettronica a cui recapitare il suddetto prospetto (in tal caso le spese postali non vengono più addebitate per le successive) con decorrenza dall'emissione successiva alla data di comunicazione dell'indirizzo e-mail).</p>	<p>Art.32 Spese di notifica e di spedizione postale</p> <p>1. E' determinato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali e di sollecito (di cui all'art.36 del regolamento COSAP) relativi al canone di occupazione suolo pubblico. Conseguentemente a decorrere dal 01/01/2012 si intendono superate le previgenti disposizioni normative in tema di spese di notifica per gli accertamenti per omessa o infedele denuncia TARSU (di cui alla delibera PG 214410/05, richiamata dalla delibera PG 229806/2011) e ICI (di cui alla delibera PG.122808/2002).</p> <p>2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, resta invece confermato l'importo di 10,00 euro – anch'esso previsto dalla delibera PG 229806/2011 - a carico del contribuente a titolo di recupero spese di emissione e notifica dell'eventuale avviso di accertamento TARSU e T.A.R.E.S. per parziale o omesso versamento (sollecito).</p> <p>2bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti emessi fino al 31/12/2019.</p> <p>2ter. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 01/01/2020 ai sensi dell'art. 1 c. 792 lett. a) L. 160/2019 sono determinate secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 5 bis del presente Regolamento.</p> <p>3. Abrogato.</p>

4. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del precedente comma 3 non è addebitato ai contribuenti il costo della spedizione dei prospetti agevolativi del pagamento dell'imposta sui servizi indivisibili (TA.S.I.) ed il costo della prima spedizione annuale dei prospetti agevolativi di pagamento della tassa sui rifiuti (TA.RI.).	4. Abrogato.
--	---------------------

Art. 12

(Modifiche all'art. 32 ter)

All'art. 32 ter del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art.32ter Scadenze dei versamenti Tares anno 2013 per tardiva dichiarazione 1. In deroga alle previsioni di cui all'art.27 del regolamento TARES approvato con deliberaPG.n.109325/13, la Tares dal 01/01/2014 viene riscossa in due rate di pari importo con scadenza 30/09 e 30/11 dell'annualità in cui la tassa viene liquidata sulla base di tardiva dichiarazione relativa all'annualità 2013.	Art.32ter Scadenze dei versamenti Tares anno 2013 per tardiva dichiarazione 1. Abrogato

Art. 13

(Modifiche all'art. 32 quater)

All'art. 32 quater del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art.32quater Modalità di versamento I.U.C. quantificata in atto di accertamento 1. Il versamento della I.U.C. (composta da I.M.U., TA.RI. e TA.S.I.) quantificata in atto di accertamento – non disciplinato dall'art.1 comma 688 della Legge 147/13 - viene effettuato con apposito bollettino precompilato a tal fine allegato.	Art.32quater Modalità di versamento degli avvisi di accertamento IMU e TARI. 1. Il versamento della IUC-IMU di cui agli articoli 13 D.L. 201/2011, 8-9-14 del D.lgs. 20/2011 e del D.lgs. 504/1992 in quanto richiamato, il versamento della TARI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il versamento dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 quantificati in atto di accertamento – non disciplinato dall'art.1 comma 688 della Legge 147/13 - viene effettuato con apposito versamento su conto corrente postale mediante bonifico o utilizzando il modello F24 o il bollettino precompilato a tal fine allegato all'atto, nonché, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con altre modalità previste dallo stesso Codice.

Art. 14

(Modifiche all'art. 33 bis)

All'art. 33 bis del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

Art.33bis Sanzioni amministrative 1. Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 per singola ordinanza-ingiunzione.	Art.33bis Sanzioni amministrative 1. Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della l. 689/1981, nella misura prevista dall'art. 2 del DM 12/9/2012 per singola ordinanza-ingiunzione. 2. I provvedimenti conclusivi del procedimento sanzionatorio, nonché gli eventuali atti di autotutela, possono essere notificati a mezzo posta elettronica certificata nei confronti di tutti quei soggetti il cui indirizzo pec sia riportato nei pubblici elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni oppure sia stato indicato in qualunque modo, nell'ambito del procedimento, all'Autorità amministrativa. In caso di notifica a mezzo pec non andata a buon fine, l'Ufficio provvede a rinotificare secondo le altre modalità previste dall'ordinamento vigente.
---	---

Art. 15

(Modifiche all'art. 33 ter)

All'art. 33 ter del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art.33ter Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese 1. Quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti restano comunque a carico del contribuente – nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi amministrativi sostenuti dal Comune quantificabili forfettariamente ed in modo omnicomprensivo nella misura del 10% dell' entrata oggetto di riscossione coattiva (fino ad un massimo di euro 500), oltre alle spese di notifica e compenso di riscossione. 2. Le spese di notifica ed i compensi relativi alle procedure di riscossione rimangono a carico dell'utente anche in caso di tardivo versamento dell'intero importo a debito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.	Art.33ter Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese 1. Quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti restano comunque a carico del debitore – nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. 2. I costi e le spese di cui al comma 1 rimangono a carico del debitore anche in caso di tardivo versamento oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune.

Art. 16

(Modifiche all'art. 35 bis)

All'art. 35 bis del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art.35bis Sospensione dei rimborsi e compensazione</p> <p>1.Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.</p> <p>2. Il Comune può valutare di disporre il rimborso dei tributi di propria competenza mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati.</p>	<p>Art.35bis Sospensione dei rimborsi e compensazione</p> <p>1.Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all' art.1 comma 792 lett.a) della L.160/19, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.</p> <p>2. Il Comune può valutare di disporre il rimborso dei tributi di propria competenza mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati.</p>

Art. 17
(Modifiche all'art. 37)

All'art. 37 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 37 Riscossione coattiva</p> <p>1.La riscossione coattiva delle entrate in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.</p> <p>2. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910,n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R.602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011.</p> <p>3. Sono di competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie,in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, tutte le ingiunzioni fiscali relative a tributi ed entrate patrimoniali individuate dalla deliberazione di cui all'art.31.</p> <p>4.L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie consta di due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione,sottoscriverà le 	<p>Art. 37 Riscossione coattiva</p> <p>1.La riscossione coattiva delle entrate in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo fino all'esecuzione forzata del proprio credito.</p> <p>2. La riscossione coattiva è effettuata tramite avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 c. 792 lett. a) L. 160/2019 o ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 639.</p> <p>3.Abrogato</p> <p>4.L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali si articola in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase di accertamento esecutivo/ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di

<p>ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada (in tal caso l'ingiunzione fiscale e gli eventuali solleciti saranno sottoscritti dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione delle sanzioni per violazione codice della strada); ciò in linea con quanto già attualmente in essere;</p> <p>• fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, ivi compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione di competenza della Polizia Municipale, rientrano nella competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies dell D.L.70/2011.</p> <p>5.Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:</p> <p>a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione; - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione; <p>b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali;</p> <p>c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;</p> <p>d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova applicazione relativamente ai corrispettivi dei servizi</p>	<p>Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi o le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, di competenza della Polizia Municipale. Il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, sottoscrive le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada.</p> <p>• fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione fiscale di competenza della Polizia Municipale, rientrano nella competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies dell D.L.70/2011 o del Funzionario di cui all'art. 1 c. 739 della L. 160/2019.</p> <p>5.Nell'ambito della riscossione coattiva relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanzioni per violazioni del Codice della Strada; - sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981; - entrate tributarie e patrimoniali per cui è stata emessa ingiunzione fiscale entro il 31/12/2019 <p>il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:</p> <p>a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione; - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione; <p>b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali;</p> <p>c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;</p>
--	---

<p>a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre-ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. “secondo sollecito” (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito.</p> <p>e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all’art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto.</p> <p>f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000.</p> <p>g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.</p> <p>Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p> <p>In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p>	<p>d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova applicazione relativamente ai corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre-ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. “secondo sollecito” (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito.</p> <p>e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all’art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto.</p> <p>f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000.</p> <p>g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.</p> <p>Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p> <p>In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p> <p>5bis. Nell’ambito della riscossione coattiva relativa ad entrate tributarie e patrimoniali diverse dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada e dalle sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981 avviata tramite emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale a partire dall’1/1/2020 il debitore è soggetto agli oneri di cui all’art. 1 comma 803 lett. a) – oneri di riscossione a carico del debitore – e lett. b) – spese di notifica ed esecutive – della L. 160/2019. Le spese di notifica sono addebitate per ogni atto notificato al debitore, sia nella fase di</p>
--	--

<p>6. Le somme pagate dal debitore in fase di riscossione coattiva, qualora non saldino integralmente il debito, vengono imputate a copertura delle voci che costituiscono la posizione debitoria secondo il seguente ordine di priorità:</p> <p>a) al tributo e al relativo compenso di riscossione, calcolato in percentuale, nella misura di cui all'art. 37 comma 5, lettera a) del presente regolamento;</p> <p>b) alle sanzioni/penalità e al relativo compenso di riscossione, calcolato in percentuale, nella misura di cui all'art. 37 comma 5, lettera a) del presente regolamento;</p> <p>c) agli interessi di mora;</p> <p>d) agli oneri di rimborso spese;</p> <p>e) alle spese di notifica.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti (relative alla tipologia ed importi di spese e oneri di riscossione coattiva) sono altresì applicate dalla Concessionaria di entrate comunali (tributarie e patrimoniali) che ne gestisca direttamente anche la fase di riscossione coattiva.</p>	<p>accertamento esecutivo/ingiunzione che nella fase cautelare ed esecutiva.</p> <p>5ter. Gli atti di sollecito di cui all'art. 1 comma 795 L. 160/2019 possono essere inviati tramite posta ordinaria, email o posta elettronica certificata.</p> <p>5quater. Gli interessi di mora di cui all'art. 1 comma 802 L.160/2019 sono conteggiati al tasso di interesse legale aumentati di 2 punti percentuali.</p> <p>6. Le somme pagate dal debitore in fase di riscossione coattiva, qualora non saldino integralmente il debito, vengono imputate a copertura delle voci che costituiscono la posizione debitoria secondo il seguente ordine di priorità:</p> <p>a) tributo/entrata patrimoniale;</p> <p>b) sanzioni/penalità;</p> <p>c) oneri di riscossione a carico del debitore di cui all'art. 1 comma 803 lett. a) L. 160/2019/rimborso spese per l'attività di supporto alla riscossione di cui all'art. 37 comma 5, lett. a) del presente Regolamento; interessi di mora; oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive;</p> <p>d) spese di notifica.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti (relative alla tipologia ed importi di spese e oneri di riscossione coattiva) sono altresì applicate dalla Concessionaria di entrate comunali (tributarie e patrimoniali) che ne gestisca direttamente anche la fase di riscossione coattiva.</p>
--	---

Art. 18
(Modifiche all'art. 37 ter)

All'art. 37 ter del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art.37ter Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare</p> <p>1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto - comprensivo di sanzioni e interessi - sia inferiore ad euro 20,00.</p> <p>2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva Ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.</p>	<p>Art.37ter Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare</p> <p>1. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 20,00.</p> <p>1bis. Non si procede all'avvio di procedure cautelari qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 30,00.</p> <p>Non si procede all'avvio di procedure esecutive qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 50,00.</p> <p>2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di avviso accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale o determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime</p>

	di cui ai precedenti commi 1 e 1bis, salva prescrizione di legge.
--	--

Art. 19

(Introduzione dell'art. 37 quater)

Viene introdotto l'art. 37 quater come da seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>Art.37quater Recupero crediti da procedure concorsuali</p> <p>1. Qualora il debitore sia soggetto a procedure concorsuali il recupero dei crediti vantati dal Comune è effettuato da parte del Settore/Quartiere titolare dell'entrata.</p> <p>2. Non si procede al recupero di cui al comma 1 per crediti inferiori ad € 50,00.</p>

Art. 20

(Modifiche all'art. 38)

All'art. 38 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art.38 Potenziamento dell'attività dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie</p> <p>1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.662 sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto secondo appositi accordi sindacali e nella misura al riguardo stabilita con atto di Giunta.</p> <p>2. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva dell'Unità Intermedia Entrate nel contrasto all'evasione IMU e TARI e nella partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti (in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 145 L.145/2018, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto in relazione alle annualità 2019 e successive, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art.48 comma 3 e dell'art.89 del T.U.E.L..</p>	<p>Art.38 Potenziamento dell'attività dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie</p> <p>1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.662 sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto secondo appositi accordi sindacali e nella misura al riguardo stabilita con atto di Giunta.</p> <p>2. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva dell'Unità Intermedia Entrate nel contrasto all'evasione IMU e TARI e nella partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti (in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 1091 L.145/2018, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto in relazione alle annualità 2019 e successive, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art.48 comma 3 e dell'art.89 del T.U.E.L..</p>

Art. 21

(Introduzione dell'art. 38 bis)

Viene introdotto l'art. 38 bis come da seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>Art.38 bis Sospensione o differimento dei termini di versamento</p> <p>Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.</p>